

ALLEGATO A

SCHEMA ELEMENTI ESSENZIALI DELL'AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE IN SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) DI QUALITÀ, A TITOLARITÀ COMUNALE PER L'ANNO EDUCATIVO 2023/2024

Descrizione delle finalità dell'intervento: è finalizzato a promuovere e sostenere nel territorio regionale della Toscana nell'anno accademico (educativo) 2023/2024 (settembre 2023 - luglio 2024) l'accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi), di cui al D.P.G.R. 41/r 2013, di qualità e a titolarità:

- a) comunale;
- b) privata, esclusivamente se in possesso del requisito dell'accreditamento di cui agli artt. 49 e 51 del D.P.G.R. 41/r 2013; limitatamente ai servizi a titolarità privata il supporto viene garantito per i bambini e le bambine, i cui nuclei familiari siano in possesso di un ISEE minorenni tra 35.000,01 e 50.000,00.

Si conferma l'impostazione adottata da molti anni dalla Regione Toscana di prevedere che i servizi educativi per la prima infanzia debbano garantire un livello alto di qualità ai bambini, alle bambine e alle famiglie che li utilizzano. L'attenzione al tema della qualità viene confermato dalle disposizioni normative relative ai servizi per la prima infanzia previste dal Regolamento Regionale di cui al D.P.G.R. 41/r 2013 e da quanto previsto dall'avviso in oggetto, con particolare riferimento all'inclusione sociale e alle risorse specificatamente destinate a favorire l'accoglienza dei bambini e delle bambine con la certificazione di disabilità di cui alla Legge n. 104/1992 o il cui nucleo familiare presenti una situazione socio-ambientale segnalata dal competente servizio USL o dall'assistente sociale del Comune.

Destinatari delle azioni: I soggetti destinatari delle azioni previste dall'avviso sono i bambini in età utile per la frequenza di servizi per la prima infanzia residenti in un Comune della Toscana.

Indicazione delle caratteristiche principali dell'avviso regionale: La Regione Toscana assegna le risorse disponibili alle amministrazioni interessate, ad esito dell'istruttoria positiva della documentazione prevista dall'avviso.

Le risorse disponibili vengono ripartite tra le amministrazioni che hanno presentato il progetto mediante la seguente procedura:

- 1) il settore regionale competente approva un apposito avviso rivolto alle amministrazioni comunali interessate;
- 2) le amministrazioni comunali interessate presentano il progetto;
- 3) il settore regionale competente, ad esito positivo della istruttoria sulla documentazione prevista dall'avviso, ripartisce le risorse con la seguente modalità:
 - assegnazione di una quota pari a € 5.000,00 per ogni amministrazione comunale ricompresa tra le aree interne della Toscana (classificazione Ultraperiferica, periferica e intermedia), individuata come tale nell'allegato A della deliberazione della G.R. n. 199 del 28 febbraio 2021;
 - successivamente si procede all'assegnazione di:
 - € 5.000,00 per ciascuna delle amministrazioni comunali aderenti ad una gestione associata;
 - € 5.000,00 per ciascun bambino o bambina:
 - a) con la certificazione di disabilità di cui alla Legge n. 104/1992;
 - b) il cui nucleo familiare presenti una situazione segnalata dal competente servizio USL o dall'assistente sociale del Comune;
 - c) dei quali almeno un genitore sia titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre

2007, n. 251 “Attuazione della direttiva 2004/83/CE”;

- € 1.000.000,00 da ripartire proporzionalmente alla consistenza della lista di attesa, nei servizi per la prima infanzia a titolarità comunale, dei bambini e delle bambine, i cui nuclei familiari siano in possesso di un ISEE minorenni tra 35.000,01 e 50.000,00;

- assegnati preventivamente i contributi di cui sopra la Regione Toscana assegna € 3.709,00 per ciascun/a bambino/a per i/le quali l'amministrazione comunale propone di sostenere l'accoglienza in servizi per la prima infanzia di qualità nel progetto presentato; qualora le risorse residue disponibili non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di sostegno all'accoglienza inserite nei progetti, i contributi regionali saranno ripartiti proporzionalmente al numero dei bambini e delle bambine residenti in età 0-3 anni come risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili.

Su tale importo teorico assegnato viene applicata una riduzione pari al 50%, per le amministrazioni comunali che nell'a.e. 2023/2024 abbiano rinunciato alla gestione associata dei servizi per la prima infanzia che invece è stata realizzata nell'a.e. 2022/2023; tale penalità non si applica qualora tali amministrazioni comunali abbiano optato per l'a.e. 2023/2024 per altra gestione associata dei servizi per la prima infanzia.

Il Settore regionale competente verificherà inoltre l'incremento delle tariffe mensili deciso dai Comuni e dalle Unioni di Comuni per la frequenza dei servizi comunali per l'anno educativo 2023/2024 rispetto all'anno educativo 2022/2023.

Vengono applicate le seguenti penalità in ragione di un incremento deciso dalle amministrazioni comunali, a parità di orario di frequenza del servizio, superiore alla crescita media registrata nel 2022 dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, che risulta pari all'8,1%:

- un incremento superiore all'8,1% e fino al 20%, determina l'applicazione di una penalità pari al 30% delle risorse potenzialmente assegnate con le modalità di cui al presente allegato;

- un incremento superiore al 20% e fino al 40%, determina l'applicazione di una penalità pari al 50% delle risorse potenzialmente assegnate con le modalità di cui al presente allegato;

- un incremento superiore al 40% e fino all'80%, determina l'applicazione di una penalità pari al 80% delle risorse potenzialmente assegnate con le modalità di cui al presente allegato;

- un incremento superiore al 80% determina l'esclusione dall'assegnazione dei contributi di cui all'avviso in oggetto.

Tali penalità verranno ridotte in presenza di almeno una delle presenti condizioni:

a) gli importi delle tariffe mensili per l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia comunali, sono stati rideterminati:

a1) comprendendo nelle stesse per l'anno educativo 2023/2024 anche gli importi previsti per la refezione, diversamente da quanto previsto nell'anno educativo 2022/2023;

a2) differenziando tali importi sulla base dell'ISEE;

tale deroga viene concessa esclusivamente qualora tale rideterminazione delle tariffe non determini un incremento superiore al 40% rispetto a quanto previsto nell'anno educativo 2022/2023; qualora tale rideterminazione determini un incremento superiore al 40% si applicheranno le seguenti penalità:

- un incremento superiore al 40% e fino al 80% determina l'applicazione di una penalità pari al 50% delle risorse potenzialmente assegnate con le modalità di cui al presente allegato;

- un incremento superiore al 80% e fino al 100% determina l'applicazione di una penalità pari al 80% delle risorse potenzialmente assegnate con le modalità di cui al presente allegato;

- un incremento superiore al 100% determina l'esclusione dall'assegnazione dei

contributi di cui all'avviso in oggetto;

b) è stato reso disponibile, a fronte dell'incremento delle tariffe, un aumento dell'orario di servizio giornaliero uguale o superiore a 60 minuti e qualora tale rideterminazione delle tariffe non sia superiore al 20% di quelle previste nell'anno educativo 2022/2023 per ogni ora di apertura giornaliera aggiuntiva; qualora tale rideterminazione sia superiore al 20% per ogni ora aggiuntiva si applicheranno le seguenti penalità:

- un incremento superiore al 20% e fino al 40%, determina l'applicazione di una penalità pari al 50% delle risorse potenzialmente assegnate con le modalità di cui al presente allegato;
- un incremento superiore al 40% e fino al 80% determina l'applicazione di una penalità pari al 80% delle risorse potenzialmente assegnate con le modalità di cui al presente allegato;
- un incremento superiore all'80% determina l'esclusione dall'assegnazione dei contributi di cui all'avviso in oggetto;
- per incrementi dell'orario giornaliero del servizio diversi da 60 minuti, si applicheranno le relative proporzioni matematiche per il calcolo delle percentuali ammesse e delle penalità;

In presenza di ulteriori tipologie di rideterminazione delle tariffe comunali si procederà, nella determinazione dei massimali di incremento e delle relative penalità, con il criterio della interpretazione analogica rispetto alle deroghe previste ai punti a) e b).

Qualora per ciascuna amministrazione comunale (Comune o Unione di Comuni) sia presente all'interno del territorio di propria competenza più di un servizio per la prima infanzia, l'incremento percentuale di cui sopra, che determina o meno l'applicazione di penalità, sarà calcolato facendo la media degli incrementi percentuali registrati per ciascun servizio presente sul territorio comunale.

Le penalità di cui sopra non si applicano qualora sia stata modificata la tipologia di servizio per la prima infanzia da spazio gioco a nido d'infanzia; tale modifica deve risultare espressamente in un provvedimento comunale. Tale deroga si applica esclusivamente qualora nell'anno educativo 2022/2023, come servizi a titolarità comunale, fosse stato presente solo uno spazio gioco. Qualora, oltre allo spazio gioco, nell'anno educativo 2022/2023, fosse stato presente anche uno o più nidi d'infanzia, ai fini della valutazione sull'applicazione delle penalità, si tiene conto dei limiti percentuali sopra previsti.

Esclusivamente qualora l'amministrazione comunale non abbia disposto alcun incremento delle tariffe dei servizi comunali per l'anno educativo 2021/2022 la percentuale del 8,1% sopra indicata viene rideterminata al 10% (quale somma delle percentuali dell'indice nazionale dei prezzi al consumo 8,1% per l'anno 2022 e 1,9% per l'anno 2021); la percentuale del 10% risulta esclusivamente in tale caso quale incremento massimo consentito per non incorrere nelle penalità sopra specificate.

L'applicazione delle penalità sopra previste non tiene conto della invariabilità da più anni delle tariffe applicate per la frequenza dei servizi per la prima infanzia da parte delle amministrazioni comunali interessate.

Le economie risultanti dall'applicazione delle penalità precedentemente descritte sono redistribuite tra le restanti amministrazioni comunali proporzionalmente alla consistenza numerica della popolazione 0-3, come risultante dagli ultimi dati Istat disponibili.

Non sono previsti:

- limiti massimi dei contributi assegnati ai Comuni;
- percentuali obbligatorie di cofinanziamento;
- punteggi da assegnare per parametri.

Indicazione del contributo ammissibile:

In applicazione di quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2019/379 e dalla deliberazione della G.R. n. 1019/2019, al fine del calcolo del contributo spettante per ciascun bambino

frequentante il servizio, si utilizzano i costi standard unitari (UCS).

L'importo dei costi standard unitari (UCS) per il rimborso delle spese sostenute nel sostegno regionale alle attività ed ai progetti aventi ad oggetto l'educazione della prima infanzia ammessi a contributo negli avvisi regionali a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo, è quantificato in € 3.709,00/bambino.

Il contributo da riconoscere ai beneficiari viene calcolato, in misura proporzionale, sulla base del numero dei bambini frequentanti i servizi per la prima infanzia e sulla base dei mesi di frequenza dei bambini.

Definizione del quadro finanziario: l'attuazione dell'avviso regionale di cui alla presente Deliberazione, per il quale vengono messi a bando complessivamente € 10.000.000,00, trova copertura finanziaria a valere sul Bilancio finanziario gestionale 2023-2025, esercizi 2023 e 2024 secondo la seguente articolazione per importo e capitolo:

Esercizio 2023:

- € 2.000.000,00 sul capitolo 64162 (puro) – annualità 2023;
- € 2.100.000,00 sul capitolo 64163 (puro) – annualità 2023;
- € 900.000,00 sul capitolo 64164 (puro) – annualità 2023;

Esercizio 2024

- € 2.000.000,00 sul capitolo 64162 (puro) – annualità 2024;
- € 2.100.000,00 sul capitolo 64163 (puro) – annualità 2024;
- € 900.000,00 sul capitolo 64164 (puro) – annualità 2024;

Ulteriori risorse che si rendessero successivamente disponibili potranno integrare tale importo previa delibera di Giunta Regionale.

Disposizioni specifiche relative al monitoraggio fisico e finanziario dei progetti: Il soggetto attuatore dei progetti sarà tenuto a far pervenire alle scadenze previste i dati del monitoraggio fisico e finanziario secondo la normativa comunitaria e le indicazioni regionali, nonché altri dati informativi che la Regione dovesse richiedere sui progetti.

Gli adempimenti sul monitoraggio e in generale l'implementazione del sistema informativo FSE sono condizione necessaria per l'erogazione ed il riconoscimento dei contributi assegnati.

Trattamento dei dati: troverà applicazione il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e per quanto compatibile con le disposizioni previste dall'avviso, quanto stabilito dal decreto dirigenziale n. 7677 del 17/05/2019 "approvazione documento "data protection policy - linee guida per l'attuazione dei processi gdpr di regione toscana"